



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 8 del 23/01/2019

OGGETTO: SENTENZA N. 2933/2018 DEL TRIBUNALE DI TARANTO. COMUNE DI CASTELLANETA C/ BANCA SISTEMA SPA + ENEL ENERGIA SPA. PROPOSIZIONE APPELLO. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- a) in data 13/10/2015 è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto, assunto al protocollo generale in pari data n. 23409, con il quale veniva ingiunto a questo il pagamento in favore della ricorrente Banca Sistema della somma di € 38.626,02 oltre interessi e spese della procedura sussistono diversi elementi per contestare la domanda attorea;
- b) con Decreto del Sindaco n. 91 del 12/11/2015 questo Ente incaricava della propria difesa l'Avv. Nicola Rotolo del Foro di Taranto con studio in Castellana Grotte alla Via Roma n. 35 al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato. L'opposizione spiegata dava origine al procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Taranto avente R.G.n. 8268/2015 nel corso del quale veniva effettuata la chiamata in giudizio di Enel Energia S.p.A.
- c) con Decreto n. 41 del 12/06/2018, a seguito della rinuncia dell'incarico inviata dal precedente legale, si incaricava della difesa dell'Ente l'Avv. Vito Passarelli del Foro di Taranto con studio in Laterza alla Via Cadorna n. 90/A.
- d) Con nota prot. 27536 del 03/12/2018 l'Avv. Passarelli comunicava l'esito del giudizio inviando la Sentenza n. 2933/2018 emessa dal Giudice del Tribunale di Taranto Dott. Munno con la quale veniva rigettata l'opposizione formulata dal Comune di Castellana Grotte.

VISTA la nota p.e.c. dell'Avv. Vito Passarelli assunta al protocollo al n. 486 del 09/01/2019 con la quale è stato comunicato che l'Avvocato difensore della Società Banca Sistema ha provveduto a notificare al legale dell'Ente la Sentenza con l'effetto delle decorrenze dei termini brevi per l'impugnazione della Sentenza.

RAVVISATA la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 2933/2018 emessa dalla Tribunale di Taranto attese le incongruenze della stessa.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellana Grotte e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Giacomo Conserva del Foro di Taranto, con studio in Martina Franca alla Via Sant'Eligio n. 1/D.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente rationemateriae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” .* *Pocodopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente rationemateriae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. I.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- ♦ di proporre appello avverso la Sentenza n. 2933/2018 emessa dal Giudice del Tribunale di Taranto Dott. Munno in relazione al giudizio avente R.G. n. 8268/2015 tra il Comune di Castellana Grotte c/ Banca Sistema + Enel Energia SpA per tutte le ragioni già svolte in I grado e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- ◆ di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellana Grotte, conferendo l'incarico all'Avv. Giacomo Conserva del Foro di Taranto, con studio in Martina Franca alla Via Sant'Eligio n. 1/D;
- ◆ stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- ◆ stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

Lì, 23/01/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)